SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINAZIONE 31 luglio 2008.

Nomina dei componenti del collegio dei revisori ufficiali dei conti per il controllo dei rendiconti di esercizio dei partiti e movimenti politici.

I PRESIDENTI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 17, comma 130, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che il controllo dei rendiconti di esercizio dei partiti e movimenti politici sia effettuato da un collegio composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

Visto il registro dei revisori contabili;

D'intesa tra loro;

Nominano:

componenti del Collegio indicato in premessa, per la durata della XVI legislatura, i revisori contabili:

dott. Gioacchino Castronovo;

dott. Tommaso Di Tanno;

dott. Maurizio Lauri;

prof. Duilio Luttazi;

prof. Francesco Perrini.

Roma, 31 luglio 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica
SCHIFANI

Il Presidente della Camera dei deputati
FINI

08A05523

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2008.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Marcianise.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 19 marzo 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 1° aprile 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marcianise (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dottor Umberto Cimmino, dal dottor Francesco Tarricone e dal dottor Maurizio Alicandro;

Considerato che il dottor Francesco Tarricone, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2008;

Decreta:

La dottoressa Fiamma Spena - viceprefetto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Marcianise (Caserta), in sostituzione del dottor Francesco Tarricone.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2008
Ministeri istituzionali, Interno - registro n. 9, foglio n. 72

08A05508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2008.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2008;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata, pertanto, la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio del contesto critico in rassegna, al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad un rientro in un contesto di ordinarietà;

Considerato che il totale dei nuclei familiari rientrati nelle proprie abitazioni è pari a circa l'86% rispetto a quelle interessate da ordinanza di sgombero;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di continuare a procedere, per un periodo limitato, alla corresponsione dei contributi per l'autonoma sistemazione;

Vista la nota della regione Siciliana del 24 giugno 2008, con la quale è stata rappresentata la sussistenza di gravi condizioni di criticità connesse al completamento delle attività di ricostruzione, pur essendo in avanzato corso di realizzazione e definizione;

Viste le richieste dei Sindaci dei comuni di Acicatena, Acireale, Giarre, Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea in provincia di Catania;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05490

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 2008.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati Rosselli «Maxi oro by IFR» tipo Maxi Box, Rosselli «Book Matches by IFR» tipo Minerva, Tecnomatch «familiare 47» tipo familiari e variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Athena Saf 40».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Athena SAF 40»;

Viste le richieste di iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi denominati Rosselli «Maxi oro by IFR» tipo Maxi Box e Rosselli «Book Matches by IFR» tipo Minerva, presentate dalla società Rosselli;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero denominato Tecnomatch «Familiare 47» tipo Familiari, presentata dalla società Tecnomatch;

Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Athena Saf 40», presentata dalla società Tecnomatch;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi denominati Rosselli «Maxi oro by IFR» tipo Maxi Box, Rosselli «Book Matches by IFR» tipo Minerva e Tecnomatch «Familiare 47» tipo Familiari, le cui caratteristiche sono così determinate:

«Maxi Oro by IFR» tipo Maxi Box.

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:
lunghezza : mm. 47;
lunghezza con capocchia: mm. 48;
larghezza: mm. 2,2 x 2,2;
diametro capocchia minimo: mm. 3,05;
diametro capocchia massimo: mm. 3,10;
tolleranza massima misure: 3 %;
capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne: mm. 120 x 58 x 25;
grammatura cartoncino: gr. 400 al mq.;
ruvido: due strisce di pasta fosforica di mm. 120 x 16;
tolleranza del contenuto: 4 %.

«Book Matches by IFR» tipo Minerva.

Condizionamento: bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:
lunghezza : mm. 35 - 39;
lunghezza con capocchia: mm. 36 - 40;
larghezza: mm. 1,2 x 4,0;
diametro capocchia minimo: mm. 1,8;
diametro capocchia massimo: mm. 2,5;
tolleranza massima misure: 2 %;
altezza base di sostegno: mm. 10
capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne: mm. 51 x 42 x 8;
grammatura cartoncino: gr. 250 al mq.;
ruvido: due strisce di pasta fosforica di mm. 9 x 42;
tolleranza del contenuto: 2 %.

«Familiare 47» tipo Familiari.

Condizionamento: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno ignifugato.

Caratteristiche del fiammifero:
lunghezza: mm. 47;
lunghezza con capocchia: mm. 48;
larghezza: mm. 2,2 x 2,2;
diametro capocchia minimo: mm. 2,75;
diametro capocchia massimo: mm. 2,80;
tolleranza massima misure: 2 %;
capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque;

Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne: mm. 52 x 64 x 15;
grammatura cartoncino: gr. 320 al mq.;
ruvido: granetta di vetro di mm. 64 x 14,5;
tolleranza del contenuto: 5 %

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi Rosselli «Maxi Oro by IFR» tipo Maxi Box, Rosselli «Book Matches by IFR» tipo Minerva e Tecnomatch

«Familiare 47» tipo Familiari sono quelle previste all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

122) colore «Rosso violaceo», con legenda Rosselli «Maxi Oro by IFR» tipo Maxi Box in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata Rosselli «Maxi Oro by IFR» tipo Maxi Box;

123) colore «Grigio lavagna», con legenda Rosselli «Book Matches by IFR» tipo Minerva in basso, per la bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata Rosselli «Book Matches by IFR» tipo Minerva;

124) colore «Rosso pompeiano», con legenda Tecnomatch «Familiare 47» tipo Familiari in basso, per la scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno ignifugato, denominata Tecnomatch «Familiare 47» tipo Familiari;

Fino a nuove disposizioni, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 43, di colore rosso violaceo, sia per i fiammiferi denominati Rosselli «Maxi Oro by IFR» tipo Maxi Box che per i fiammiferi denominati Tecnomatch «Familiare 47» tipo Familiari, ed al n. 29 di colore rosso pompeiano per i fiammiferi denominati Rosselli «Book Matches by IFR tipo Minerva».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati Rosselli «Maxi Oro by IFR» tipo Maxi Box, Rosselli «Book Matches by IFR» tipo Minerva e Tecnomatch «Familiare 47» tipo Familiari sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati Rosselli «Maxi Oro by IFR» tipo Maxi box	1,00	0,2	0,1667
Bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati Rosselli «Book Matches by IFR» tipo Minerva	0,30	0,069	0,05
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno ignifugato denominati Tecnomatch «Familiare 47» tipo Familiari	0,40	0,092	0,0667

Art. 3.

L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi è stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata:

Rosselli «Maxi Oro by IFR» tipo Maxi Box: euro 0,0083;

Rosselli «Book Matches by IFR» tipo Minerva: euro 0,0165;

Tecnomatch «Familiare 47» tipo Familiari: euro 0,0083.

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da applicare sui nuovi tipi di fiammiferi omaggio o nominativi indicati all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante:

colore «Rosso violaceo», con legenda Rosselli «Maxi Oro by IFR» tipo Maxi Box in basso;

colore «Grigio lavagna», con legenda Rosselli «Book Matches by IFR» tipo Minerva in basso;

colore «Rosso pompeiano», con legenda Tecnomatch «Familiare 47» tipo Familiari in basso.

Fino a nuove disposizioni, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi del presente articolo le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 8 di colore rosso-giallo, sia per i fiammiferi denominati Rosselli «Maxi Oro by IFR» tipo Maxi Box che per i fiammiferi denominati Tecnomatch «Familiare 47» tipo Familiari, ed al n. 31 di colore blu caldo, per i fiammiferi denominati Rosselli «Book Matches by IFR» tipo Minerva.

Art. 4.

Il prezzo di vendita al pubblico del seguente tipo di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Athena SAF 40» da euro 0,25 a euro 0,30.

Art. 5.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 4, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Athena Saf 40»	0,30	0,069	0,05

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il direttore generale: TINO

08A05511

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 213

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 luglio 2008.

Delega di attribuzioni del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Romani, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 2007, n. 225, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'art. 1, comma 376, che individua il numero dei Ministeri e dei componenti del Governo;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, in corso di conversione, concernente «Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale l'on. dott. Claudio Scajola è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Paolo Romani è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on. Paolo Romani deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Paolo Romani è delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza del soppresso Ministero delle comunicazioni, e nello specifico le materie relative ai settori delle poste, delle telecomunicazioni, delle reti multimediali, dell'informatica, della telematica, della radiodiffusione sonora e televisiva, delle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Paolo Romani sono delegate, nell'ambito delle competenze per le materie ad esso assegnate, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e determinazioni di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte alle interrogazioni in rappresentanza del Ministro, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. Tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro potrà delegare al Sottosegretario di Stato on. Paolo Romani, di volta in volta, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. Il Sottosegretario di Stato on. Paolo Romani è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari sia nelle assemblee sia nelle commissioni per le materie attinenti le competenze delegate, riferendone al Ministro.

Art. 3.

1. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario incaricato, il Ministro potrà delegare ad uno dei Sottosegretari presenti la competenza di quello assente.

Art. 4.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 5.

1. L'Ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra le Direzioni generali ed i Sottosegretari nell'ambito delle funzioni delegate.

Roma, 9 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 239

08A05518

DECRETO 9 luglio 2008.

Delega di attribuzioni del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato sen. Ugo Martinat, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge della legge 23 agosto 1988, n, 400, recante disposizione in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 2007, n. 225, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n, 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 1, comma 376, che individua il numero dei Ministeri e dei componenti del Governo;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, in corso di conversione, concernente «Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale l'On.le dott. Claudio Scajola è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale il sen. Ugo Martinat è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire al sen. Ugo Martinat deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. Ugo Martinat è delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, la trattazione degli affari che, ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi; della direzione generale per la concorrenza ed i consumatori; della direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica e della direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.

2. Sono inoltre delegate al Sottosegretario di Stato sen. Ugo Martinat le materie di competenza della direzione generale per i servizi interni, delle direzioni generali per la gestione delle risorse unane e per la gestione delle risorse strumentali ed informative dell'accorpato Ministero delle comunicazioni; della direzione generale per gli affari generali e la gestione delle risorse umane dell'accorpato Ministero del commercio internazionale.

3. Al Sottosegretario di Stato sen. Ugo Martinat è altresì delegata la Presidenza del Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti - CNCU.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. Ugo Martinat sono delegate, nell'ambito delle competenze per le materie ad esso assegnate, l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte alle interrogazioni in rappresentanza del Ministro, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di Costo. Tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro potrà delegare al Sottosegretario di Stato sen. Ugo Martinat, di volta in volta, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. Il Sottosegretario di Stato sen. Ugo Martinat è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari sia

nelle assemblee sia nelle commissioni per le materie attinenti le competenze delegate, riferendone al Ministro.

Art. 3.

1. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario incaricato, il Ministro potrà delegare ad uno dei Sottosegretari presenti la competenza di quello assente.

Art. 4.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma l, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 5.

l. L'Ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra le Direzioni Generali ed i Sottosegretari nell'ambito delle funzioni delegate.

Roma, 9 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2008,
Ufficio di controllo Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 240

08A05519

DECRETO 9 luglio 2008.

Delega di attribuzioni del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato on. Adolfo Urso, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge della legge 23 agosto 1988, n, 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 2007 n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 1, comma 376, che individua il numero dei Ministeri e dei componenti del Governo;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n 85, in corso di conversione, concernente «Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale l'on. dott. Claudio Scajola è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Adolfo Urso è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on. Adolfo Urso deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato on.le Adolfo Urso é delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, l'area di competenza nell'ambito delle materie della Direzione generale per la promozione degli scambi; della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e della Direzione generale per la politica commerciale.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, al Sottosegretario di Stato on. Adolfo Urso è delegata la firma dei relativi atti e provvedimenti.

2. L'attività delegata del Sottosegretario di Stato deve essere coordinata con quella del Ministro, tramite l'Ufficio di Gabinetto.

Art. 3.

1. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario incaricato, il Ministro potrà delegare ad uno dei Sottosegretari presenti la competenza di quello assente.

2. Al Sottosegretario di Stato on. Adolfo Urso, sono altresì delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro, le richieste di parere al Consiglio di Stato ed alle Autorità indipendenti, le risposte ai rilievi della Corte dei conti, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio e dei decreti di nomina degli addetti commerciali, dando informativa al Capo di Gabinetto a garanzia della legittimità dell'operato, le interrogazioni a risposta scritta, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgi-

mento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro,

3. Il Ministro può avocare a se la risposta alle interrogazioni parlamentari, scritte e orali,

Art. 4.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati neì precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto, provvede l'Ufficio di Gabinetto,

Roma, 9 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2008
Ufficio di controllo Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 241.

08A05520

DECRETO 30 luglio 2008.

Designazione della società «Reggio Emilia Innovazione soc. cons. a r.l.» e rinnovo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, quali organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

IL DIRETTORE GENERALE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *q)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 16 dicembre 2004;

Vista la direttiva 1999/5/ CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Viste l'ordinanza del Segretario generale in data 6 giugno 2006, con la quale è stato costituito il Comitato tecnico incaricato di esprimere parere sulle domande di designazione quale organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE e l'allegata procedura di designazione degli organismi notificati di cui al provvedimento del direttore generale della DG regolamentazione e qualità dei servizi del 5 settembre 2000;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Vista le domande: di rinnovo della designazione quale organismo notificato presentata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in data 5 agosto 2005, e per la designazione quale organismo notificato presentata dalla società «Reggio Emilia Innovazione soc. cons. a.r.l.» in data 30 ottobre 2003;

Visti i pareri favorevoli al rinnovo della designazione quale organismo notificato dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione relativamente alle procedure riportate negli allegati III, IV e V alla citata direttiva ed alla designazione quale organismo notificato della società «Reggio Emilia Innovazione soc. cons. a.r.l.» relativamente alle procedure riportate negli allegati III e IV alla citata direttiva, ai sensi della direttiva 1999/5/CE, formulato dal Comitato tecnico, riunitosi in data 6 maggio 2008;

Ritenuta la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa nei confronti dell'utenza, nell'attuale fase di riorganizzazione ministeriale

Decreta:

1. Il rinnovo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, con sede in Viale Europa 190 - 0144 Roma come organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE, relativamente alle procedure riportate negli allegati III, IV e V della citata direttiva, sulla base dei requisiti prescritti nell'allegato VI al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e nella procedura di designazione degli organismi notificati, allegata all'ordinanza del Segretario generale del 6 giugno 2006.

2. La designazione alla società «Reggio Emilia Innovazione soc. cons. a.r.l.», con sede in via Paterlini 10 - 4210 Reggio Emilia, come organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE, relativamente alle procedure riportate negli allegati III e IV della citata direttiva, sulla base dei requisiti prescritti nell'allegato VI al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e nella procedura di designazione degli organismi notificati, allegata all'ordinanza del Segretario generale del 6 giugno 2006.

Roma, 30 luglio 2008

Il direttore generale: TROISI

08A05509

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2008.

Sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2007- 2008. (Decreto n. 66).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto l'art. 7, comma 1, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune partico-

lari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che ha sostituito gli articoli 2,3 e 4 della citata legge n. 425/1997;

Visto l'art. 18 dell'O.M. n. 30 del 10 marzo 2008, ai sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;

Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2007-2008, si svolge secondo il seguente diario:

prima prova scritta: martedì 16 settembre 2008;

seconda prova scritta: mercoledì 17 settembre 2008 e, per gli istituti d'istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;

terza prova scritta: venerdì 19 settembre 2008, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria; ove la terza prova cada nel giorno festivo del Santo Patrono, essa sarà effettuata lunedì 22 settembre 2008.

Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova;

inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.

Art. 2.

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 17 e venerdì 19 settembre 2008.

2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 16 settembre 2008.

3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 16 settembre 2008.

Art. 3.

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 15 settembre 2008, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.

2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità di quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.

3. I direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

1 . Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'O.M. n. 30 del 10 marzo 2008.

2. I Capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

Roma, 28 luglio 2008

Il Ministro: GELMINI

08A05517

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 luglio 2007.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007 e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che riproducono l'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 12273 del 19 settembre 2007 del Ministro delle infrastrutture di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto n. 14347 del 6 novembre 2007 del Ministro delle infrastrutture di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004 relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005 relativi ai materiali da costruzione più

significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006 relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254 recante «Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastutture»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto lo straordinario incremento della domanda sul mercato internazionale nel corso dell'anno 2007 che ha determinato un rialzo rilevante dei prezzi dei materiali da costruzione relativi ai fili di rame ed all'acciaio corten;

Visto il parere espresso in data 7 luglio 2008 dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nella predisposizione del suddetto parere;

Preso atto quindi dei dati contenuti nel parere medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, sono rilevati nella seguente tabella:

a) i prezzi medi per l'anno 2006 relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali annuali verificatesi nell'anno 2007 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche;

b) le variazioni percentuali annuali dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2007 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2006.

TABELLA

	Materiali	Prezzo medio 2006 (€ al Kg)	Variazione percentuale annuale 2007
—	—	—	—
1	Fili di rame conduttori dn 0,5 mm	6,013	14,09
2	Lamiere in acciaio «Corten»	0,748	13,39

Art. 2.

Ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2007, si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 24 luglio 2008

Il Ministro: MATTEOLI

08A05443

DECRETO 28 luglio 2008.

Fissazione del prezzo delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi, per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2006, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la lettera del 25 febbraio 2008 - protocollo n. 22228, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:

Tipo di targa	Costo di produzione	Quota di maggiorazione	Prezzo di vendita
AUTOVEICOLI:			
Targa anteriore + targa posteriore di formato A comprensive dei tasselli autoadesivi	€ 26,47	€ 13,24	€ 39,71
— *per le province di:* Aosta, Bolzano, Trento	€ 28,96	€ 14,48	€ 43,44
Targa anteriore + targa posteriore di formato B comprensive dei tasselli autoadesivi	€ 26,23	€ 13,12	€ 39,35
— *per le province di:* Aosta, Bolzano, Trento	€ 28,73	€ 14,37	€ 43,10
— *Escursionisti esteri*			
Targa anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi	€ 21,03	€ 10,52	€ 31,55
— CC, CD, NU Targa anteriore + targa posteriore	€ 21,03	€ 10,52	€ 31,55
— Rimorchi	€ 12,24	€ 6,12	€ 18,36
— Ripetitrici	€ 15,69	€ 7,85	€ 23,54
MOTOVEICOLI:			
Targa posteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi	€ 14,11	€ 7,06	€ 21,17
— *per le province di:* Aosta, Bolzano, Trento	€ 15,35	€ 7,68	€ 23,03
— *Escursionisti esteri* comprensive dei bollini autoadesivi	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
MACCHINE AGRICOLE:			
— Posteriore	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
— Rimorchi	€ 12,24	€ 6,12	€ 18,36
— Ripetitrici	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
MACCHINE OPERATRICI:			
— Semoventi	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
— Trainate	€ 12,24	€ 6,12	€ 18,36
— Ripetitrici	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
PROVA	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
CICLOMOTORI	€ 8,61	€ 4,31	€ 12,92

Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2008

Il Ministro: MATTEOLI

08A05476

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 aprile 2008.

Adempimenti derivanti dall'attuazione della legge n. 979/1982, attuazione della Convenzione internazionale Marpol 73/78 e delle altre convenzioni IMO per la tutela dell'ambiente marino. Delega al capo del Reparto ambientale marino della presidenza dell'unità di crisi di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1992, n. 220.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto l'art. 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, con il quale viene istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero;

Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, che istituisce presso il Ministero della marina mercantile l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, con compiti ispettivi e di intervento nonché di coordinamento a livello nazionale e locale in materia di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti del mare;

Visto l'art. 6 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, con cui si istituisce l'unità di crisi presieduta dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare avente competenza, tra l'altro, nell'emanazione di direttive per la messa ed il mantenimento in sicurezza di navi e di relitti che possano essere causa di incidenti in mare e per la rimozione di situazioni di pericolo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale 28 aprile 1994 che, in osservanza dell'art. 1, comma 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, trasferisce al Ministero dell'ambiente l'Ispettorato centrale per la difesa del mare;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n 261, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», con il quale le funzioni riguardanti la promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini, nonché pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino vengono svolte dalla Direzione generale per la protezione della natura;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1998 con il quale è stato approvato il «Manuale delle procedure operative in materia di tutela e difesa dell'ambiente

marino e per gli interventi di emergenza in mare», e in particolare le attribuzioni dei competenti Uffici della Direzione generale per la protezione della natura;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 14 ottobre 2003, con il quale vengono delineate le specifiche attribuzioni dei singoli uffici su cui è articolato il Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto;

Ritenuto necessario definire una cooperazione puntuale e sistematica tra la Direzione generale per la protezione della natura ed il Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni determinate dalle norme in vigore;

Considerato che a seguito del sinistro occorso alla M/N «Und Adriyatic», con decreto direttoriale DEC/DPN/167 in data 8 febbraio 2008, è stata attivata presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, l'unità di crisi prevista dalla citata legge 28 febbraio 1992, n. 220, e della quale hanno fatto parte, tra gli altri, rappresentanti del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto;

Verificata l'efficacia nella gestione dell'emergenza da parte dell'unità di crisi all'uopo attivata ed in particolare il contributo fornito dagli strumenti operativi in essere presso la centrale operativa e la sala crisi costantemente attivate pressa il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per la gestione di ogni tipo di emergenza in mare;

Ritenuto, necessario prevedere e disporre di una struttura organizzativa ed operativa di pronto impiego che consenta alla Direzione generale per la protezione della natura di assolvere ai compiti di risposta immediata che la norma gli impone in caso di emergenze che minacciano l'ambiente marino, nelle more di una ristrutturazione del «Centro operativo per le emergenze in mare» e fermo restando le competenze ad esso attribuite;

Acquisito il concorde parere del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale per la protezione della natura si avvale in modo sistematico del Reparto ambientale marino per l'espletamento congiunto delle seguenti attività:

1) promozione della sicurezza ambientale in mare, con riferimento al rischio di incidenti marini;

2) prevenzione e lotta agli inquinamenti marini;

3) pianificazione e coordinamento, d'intesa con la Centrale operativa del Corpo delle capitanerie di porto, degli interventi in caso di emergenza inquinamento;

4) rapporti con le capitanerie di porto;

5) monitoraggio aereo antinquinamento e sorveglianza sulle aree marine protette;

6) monitoraggio del sistema del segnalamento marittimo delineante le aree marine protette;

7) monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti derivanti dall'applicazione della Convenzione internazionale Marpol 73/78 e dalle altre convenzioni IMO per la tutela dell'ambiente marino;

8) raccolta dati relativi alle principali attività di vigilanza in materia ambientale.

Art. 2.

In relazione alle attività di cui agli articoli 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 il Reparto ambientale marino, congiuntamente ai competenti uffici della Direzione generale:

cura la verifica dei piani locali antinquinamento attraverso periodiche ispezioni da eseguirsi in concomitanza alle esercitazioni all'uopo pianificate;

fornisce il supporto, anche sul posto mediante personale specializzato, alle autorità marittime periferiche nella gestione di dichiarate emergenze locali che comportino l'eventuale bonifica di una nave sinistrata o altre situazioni di criticità che possano richiedere un supporto decisionale complesso;

contribuisce ad una valutazione congiunta con i competenti uffici della Direzione generale in merito alla gestione degli inquinamenti che si verifichino nelle acque territoriali e in alto mare;

collabora all'elaborazione di linee guida per l'aggiornamento puntuale ed uniforme dei piani locali antinquinamento, alla luce delle eventuali innovazioni alla normativa internazionale e comunitaria, con particolare riferimento ai «Luoghi di rifugio» (art. 20 della direttiva 2002/59/CE), su disposizione della Direzione per la protezione della natura e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

collabora all'aggiornamento del «Manuale delle procedure operative in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino e per gli interventi di emergenza in mare».

Art. 3.

In relazione alle attività di cui agli articoli 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 il Reparto ambientale marino, in particolare:

opera affinché venga migliorato ed ottimizzato il servizio di vigilanza per la tutela delle aree marine protette, attraverso opportuni contatti con i Comandi interessati;

opera affinché l'attività di vigilanza delle aree marine venga garantita durante tutto l'arco dell'anno ed affinché le sale operative dei Comandi interessati siano dotate di sistemi di telesorveglianza h24;

continua nella campagna di ricognizione dello stato dei segnalamenti marittimi delimitante le aree marine protette, per promuovere il ripristino delle situazioni deficitarie riscontrate;

cura la raccolta dei dati relativi alle principali attività di vigilanza svolte nel corso dei controlli lungo le coste e nelle aree marine protette da parte del personale del Corpo.

Art. 4.

In relazione alle attività di cui all'art. 1, il Reparto ambientale marino si avvale di un'area dedicata presso la quale dovrà realizzare e rendere operativo il c.d. «Centro osservazione per i potenziali inquinanti derivanti dalle navi» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso uno specifico collegamento in rete con le autorità marittime periferiche. L'apposito sistema informatico consentirà al R.A.M. di:

esercitare un efficace controllo in merito alla gestione di tutti i potenziali inquinanti prodotti dalle navi, riconducibili agli annessi I, II, IV e V della Convenzione internazionale Marpol 73/78 (idrocarburi, acque di sentina, acque nere di bordo, organismi alieni delle acque di zavorra, ecc.);

verificare le modalità di gestione dei servizi di raccolta degli inquinanti prodotti dalle navi da parte dei soggetti affidatari negli ambiti portuali;

classificare, sviluppare e valorizzare i dati nazionali derivanti dall'applicazione delle convenzioni internazionali di cui all'art. 17.

Art. 5.

1. L'unità di crisi di cui all'art. 6 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, quando attivata, espleta le proprie funzioni presso la centrale operativa del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

2. Il direttore generale della Direzione per la protezione della natura, che presiede l'unità, può delegare alla presidenza il capo reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto.

3. Presso l'area di cui all'art. 4 assegnata al Reparto ambientale marino verrà attivato, inoltre, un collegamento in rete con la centrale operativa del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per monitorare in contemporanea una situazione di emergenza gestita a livello centrale.

Roma, 24 aprile 2008

Il direttore generale: COSENTINO

08A05485

DECRETO 1º luglio 2008.

Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Portofino».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, e in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 aprile 1999 di istituzione dell'area marina protetta denominata «Portofino»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 22 giugno 1999 di affidamento in gestione dell'area marina protetta «Portofino» al Consorzio di gestione denominato «Area marina protetta del promontorio di Portofino»;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Portofino», formulata e adottata in data 27 luglio 2007 dal Consorzio di gestione denominato «Area marina protetta del promontorio di Portofino», in qualità di ente gestore della area marina protetta «Portofino»;

Visto il parere espresso dalla commissione di riserva nella seduta dell'8 settembre 2007 sulla proposta di regolamento dell'area marina protetta «Portofino»;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Portofino» formulato e adottato da Consorzio di gestione denominato «Area marina protetta del promontorio di Portofino», in qualità di ente gestore;

Decreta:

È approvato l'allegato regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Portofino», formulato e adottato dal Consorzio di gestione denominato «Area marina protetta del promontorio di Portofino», in qualità di ente gestore.

Roma, 1° luglio 2008

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DENOMINATA «PORTOFINO» (ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Portofino», nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo del 26 aprile 1999 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee» le attività professionali svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, a supporto delle immersioni subacquee effettuate in modo individuale o in gruppo, senza l'accompagnamento in immersione di guide o istruttori;

c) «alaggio», l'insieme delle operazioni per portare le unità navali a terra;

d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

e) «attività didattica e di divulgazione naturalistica», le attività professionali svolte da operatori iscritti a imprese e associazioni, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

f) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

g) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;

h) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

i) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

j) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate, in modo individuale o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori) o in apnea, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

l) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

m) «nave da diporto», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

p) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

q) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

r) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;

t) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

u) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;

v) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

w) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità e delimitazione dell'area marina protetta

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta «Portofino» e le attività non consentite come previste agli articoli 3, 2 e 4 del decreto istitutivo 26 aprile 1999.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 4.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Portofino», ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dell'art. 5 del decreto del 26 aprile 1999 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è affidata al Consorzio di gestione denominato «Area marina protetta del promontorio di Portofino».

2. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 5.

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con provvedimento dell'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta è rinnovabile.

4. Al responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

a) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;

b) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

c) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore, con la commissione di riserva e con il comitato tecnico scientifico;

d) curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.

5. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Art. 6.

Commissione di riserva

1. La commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'ari. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'ente delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

b) le proposte di modifica ed aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

c) la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;

d) il programma annuale relativo alle spese di gestione;

e) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;

f) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.

2. Il parere della commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilità per la commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.

3. La commissione è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il presidente è, comunque, tenuto a convocare la commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

5. I verbali della commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Ai componenti della commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.

7. Le funzioni di segreteria della commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore.

Art. 7.

Comitato tecnico scientifico

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto istitutivo dell'area marina protetta, è istituito il comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico scientifica, all'ente gestore, al responsabile dell'area marina protetta e alla commissione di riserva.

2. Il comitato tecnico scientifico è nominato dall'ente gestore ed è composto da:

a) il responsabile dell'area marina protetta, che lo presiede;

b) un esperto qualificato designato dall'ente gestore;

c) un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I componenti del comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato.

4. Ai componenti del comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di 1ª fascia.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 8.

Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Portofino, di cui al decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1999.

Art. 9.

Disciplina delle attività di soccorso, soiveglianza e servizio

1. Nelle zone A, B e C dell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Art. 10.

Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.

2. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;

b) parametri analizzati;

c) piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio limitatamente alle zone B e C dell'area marina protetta, previa autorizzazione dell'ente gestore.

4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa autorizzazione dell'ente gestore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.

6. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.

7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data prevista di inizio attività.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 11.

Disciplina delle attività di riprese fotografiche cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.

4. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.

6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 12.

Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.

2. Nelle zone B e C la balneazione è consentita, nel rispetto delle ordinanze degli Uffici circondariali marittimi.

Art. 13.

Disciplina delle immersioni subacquee individuali

1. In zona A sono vietate le immersioni subacquee individuali.

2. Nelle zone B e C non sono consentite immersioni subacquee individuali notturne.

3. Nelle zone B, le immersioni subacquee diurne senza autorespiratore sono consentite, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente presso i siti individuati di cui al successivo comma 4, nei limiti di tempo della normale immersione con autorespiratore e nel rispetto delle distanze di legge dagli attrezzi da pesca a posta fissa.

4. Nelle zone B le immersioni subacquee individuali diurne sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ad eccezione del sito di interesse storico e culturale «Cristo degli Abissi», esclusivamente presso i seguenti siti, individuati dall'Ente gestore:

1) Punta Chiappa Levante;
2) Punta della Targhetta;
3) Grotta dell'Eremita;
4) Punta della Torretta;
5) Punta dell'Indiano;
6) Dragone;
7) Colombara;
8) Secca Gonzatti;
9) Targa Gonzatti;
10) Scoglio del Raviolo;
11) Testa del Leone;
12) Scoglio del Diamante;
13) Relitto Mohawk Deer;
14) Cala Inglesi Est;
15) Punta Vessinaro;
16) Casa del Sindaco;
17) Chiesa di San Giorgio;
18) Faro;
19) Isuela;
20) Altare;
21) Cristo degli Abissi (sito di interesse storico e culturale).

5. Nella zona C le immersioni subacquee individuali diurne sono libere.

6. Le immersioni subacquee individuali, con o senza autorespiratore, presso i siti di cui al precedente comma 4, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) in caso di immersioni effettuate da persona singola, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo grado e di autorizzazione da parte dell'Ente gestore;

b) in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado;

c) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione di interesse storico e culturale «Cristo degli Abissi», presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.

7. Le immersioni subacquee individuali per le persone disabili, con o senza autorespiratore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado in numero di uno ogni 5 subacquei.

8. L'Ente gestore può autorizzare immersioni subacquee individuali da natante fino ad un massimo giornaliero di 90 subacquei, con un massimo di 6 subacquei per natante.

9. L'ormeggio dei natanti a supporto delle immersioni subacquee individuali autorizzate dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con le seguenti modalità:

a) per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione;

b) per un totale massimo di 24 subacquei per ciascun sito;

c) nel sito di interesse storico e culturale «Cristo degli Abissi», l'ormeggio è consentito esclusivamente ai natanti, ormeggiati «poppa-prua» fra i gavitelli installati a tale scopo;

d) l'accesso in zona B ai gavitelli contrassegnati per le immersioni subacquee deve avvenire con navigazione perpendicolare alla linea di costa.

10. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee individuali è consentita alla velocità massima di 5 nodi.

11. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, eventualmente stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito.

12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali in zona B e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:

a) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 28;

b) indicare le caratteristiche del natante utilizzato per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;

c) individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta.

13. Le immersioni subacquee individuali nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:

a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;

c) il transito nelle grotte naturali deve avvenire nei modi e tempi strettamente necessari ai fini dell'effettuazione del percorso sommerso;

d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;

e) è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;

f) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili di cui al precedente comma 7, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee individuali le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 14.

Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A sono vietate le visite guidate subacquee.

2. Nelle zone B sono vietate le attività di didattica subacquea di primo livello.

3. Nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri d'immersione autorizzati, esclusivamente presso i seguenti siti:

1) Punta Chiappa Levante;
2) Punta della Targhetta;
3) Grotta dell'Eremita;
4) Punta della Torretta;
5) Punta dell'Indiano;
6) Dragone;
7) Colombara;
8) Secca Gonzatti;
9) Targa Gonzatti;
10) Scoglio del Raviolo;
11) Testa del Leone;
12) Scoglio del Diamante;
13) Relitto Mohawk Deer;
14) Cala Inglesi Est;
15) Punta Vessinaro;
16) Casa del Sindaco;
17) Chiesa di San Giorgio;
18) Faro;
19) Isuela;
20) Altare;
21) Cristo degli Abissi (sito di interesse storico e culturale).

4. Nelle zone B, le visite guidate subacquee, presso i siti di cui al precedente comma 3, svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;

b) in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;

c) in ciascun sito non possono effettuare immersioni più di 24 subacquei contemporaneamente;

d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione «Cristo degli Abissi», presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.

5. Nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee notturne, svolte dai centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore, esclusivamente presso i seguenti siti:

2) Punta della Targhetta;
3) Grotta dell'Eremita;
5) Punta dell'Indiano;
6) Dragone;
7) Colombara;
11) Testa del Leone;
15) Punta Vessinaro;
16) Casa del Sindaco;
18) Faro;
20) Altare.

6. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di guida o istruttore del centro di immersione.

7. Le unità navali utilizzate per lo svolgimento delle visite guidate subacquee non possono avere lunghezza superiore a 12 metri, salvo quelle che siano state autorizzate prima del 30 giugno 2001 per le quali non sia intervenuto cambiamento di proprietà.

8. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita alla velocità massima di 5 nodi.

9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

10. L'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con le seguenti modalità:

a) nel sito di interesse storico e culturale «Cristo degli Abissi» è consentito ai natanti, ormeggiati «poppa-prua» fra i gavitelli installati a tale scopo;

b) la sosta è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione;

c) in zona B l'accesso ai gavitelli deve avvenire con navigazione perpendicolare alla linea di costa.

11. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali dei sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.

12. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente art. 13, comma 13.

13. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.

14. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione richiedenti devono:

a) risultare residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta e in quelli viciniori alla data del 26 aprile 1999, o essersi associati entro il 7 agosto 1999 ai soggetti già operanti nei Comuni dell'area marina protetta alla data del 1° agosto 1998;

b) risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilità ambientale, individuati dall'Ente gestore con successivo provvedimento;

c) risultare titolari di una sede operativa nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

d) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;

e) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 28.

16. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese ai provvedimento istitutivo, il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee è stabilito dall'Ente gestore in 6 per ciascun soggetto. Ogni variazione della flotta deve essere comunicata e debitamente autorizzata dall'Ente gestore. Le unità inserite nella predetta flotta adibita alle visite guidate subacquee a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.

17. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività subacquea.

18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'Ente gestore.

19. L'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate.

20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 15.

Disciplina delle attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee

1. Nella zona A sono vietate le attività di accompagnamento e supporto alle immersioni.

2. Nelle zone B sono consentite le attività di accompagnamento e supporto alle immersioni, svolte dai centri d'immersione autorizzati, esclusivamente presso i siti individuati al precedente art. 14, comma 3.

3. Ai subacquei impegnati in immersioni subacquee individuali o in gruppo, svolte con l'accompagnamento e il supporto dei centri di immersione ma senza la presenza in immersione di guide o istruttori, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 13, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 13.

4. Le immersioni subacquee individuali o in gruppo svolte con l'accompagnamento il supporto dei centri di immersione ma senza la presenza in immersione di guide o istruttori, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta, individuato dal responsabile dell'unità navale;

b) in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado di cui alla precedente lettera *a)*;

c) in caso di immersioni effettuate da persona singola, questa deve essere in possesso di brevetto almeno di secondo grado;

d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione di interesse storico e culturale «Cristo degli Abissi», presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.

5. Ai centri di immersione impegnati in attività di accompagnamento e supporto alle immersioni si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 14, commi 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 18.

6. il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore:

a) gli estremi dell'unità navale;

b) i nominativi dei subacquei in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che abbiano dichiarato di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;

c) i nominativi dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione;

d) la data, l'orario e il sito di immersione.

7. Il registro di cui al precedente comma 6 dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee si applica quanto previsto dai precedente art. 14, comma 15.

Art. 16.

Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta è vietato l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.

2. Nell'area marina protetta è vietata la navigazione alle navi da diporto.

3. Nell'area marina protetta è vietato l'accesso, il transito e la navigazione nelle zone destinate alla balneazione, segnalate da gavitelli di colore rosso, secondo quanto disposto dalla competente Autorità marittima.

4. Nella zona A è vietata la libera navigazione.

5. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;

6. Nelle zone B e C è consentito l'accesso e la navigazione a motore ai natanti nonché alle imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

b) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

c) utilizzo di vernici antifouling a rilascio zero.

7. Nelle zone B e C è consentito l'accesso alle imbarcazioni non in possesso dei requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma 6, ai solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, le aree di ormeggio regolamentato.

8. La navigazione a motore è consentita, nel rispetto delle disposizioni degli Uffici circondariali marittimi, a velocità non superiore a 5 nodi e comunque sempre in dislocamento.

9. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

10. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta «Portofino».

Art. 17.

Disciplina dell'attività di ormeggio

1. In zona A non è consentito l'ormeggio.

2. In zona B l'ormeggio è consentito a natanti e imbarcazioni, limitatamente ai seguenti siti, individuati e predisposti dall'Ente gestore:

a) tra Punta Chiappa e Punta del Bussego, ai natanti;

b) nella Baia di S. Fruttuoso, lato Est, ai natanti di lunghezza inferiore ai 7,5 metri;

c) nella Cala degli Inglesi, ai natanti;

d) nella Baia di S. Fruttuoso, lato Ovest, ai natanti e alle imbarcazioni.

3. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.

4. In zona C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni limitatamente ai siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'Ente gestore.

5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:

a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;

b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate;

c) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;

d) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);

e) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

6. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:

alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma 12;

alla durata della sosta.

8. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 28.

9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

10. Per motivi di sicurezza, manutenzione o esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore può limitare l'accesso alle zone di ormeggio.

11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 18.

Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e B l'ancoraggio e l'alaggio non sono consentiti.

2. Nella zona C l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni, salvo che nelle seguenti aree, opportunamente segnalate:

a) nello specchio acqueo della baia di Paraggi (segnalata da cima tarozzata nei periodo 1° marzo - 31 ottobre e da boa cilindrica luminosa di colore giallo con cartello «divieto d'ancoraggio», nel periodo 1° novembre - 28 febbraio);

b) nelle zone di balneazione, segnalate da gavitelli di colore rosso, secondo le ordinanze della Capitaneria di Porto;

c) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio;

d) alle sole imbarcazioni, nel tratto di mare compreso tra Punta Cannette e la Tonnarella, all'interno della linea virtuale congiungente tre boe luminose cilindriche di colore giallo recanti i cartelli «divieto d'ancoraggio alle imbarcazioni».

3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 19.

Disciplina dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica

1. Nella zona A l'attività didattica e di divulgazione naturalistica non è consentita.

2. Nelle zone B e C l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente gestore.

3. L'Ente gestore autorizza soggetti di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica legate all'ambiente marino, cui affidare il compito di realizzare, all'interno dell'area marina protetta, attività didattiche o divulgative.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività didattica e di divulgazione naturalistica possono svolgere attività subacquea ai fini dello svolgimento dell'attività formativa.

5. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività didattica e di divulgazione naturalistica, che svolgano l'attività subacquea di cui al precedente comma, possono ormeggiare le unità navali in zona B, per il tempo strettamente necessario per io svolgimento dell'attività formativa, esclusivamente presso i seguenti siti di ormeggio:

8) Secca Gonzatti;

11) Testa del Leone;

19) Isuela.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta i soggetti richiedenti devono:

a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;

b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 28.

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 20.

Disciplina dell'attività di pesca sportiva

1. La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l'area marina protetta.

2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta non sono consentiti.

3. Nell'area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva.

4. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca sportiva.

5. Nelle zone B l'attività di pesca sportiva è consentita, ai soggetti residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure alla data di istituzione dell'area marina protetta «Portofino», previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi:

a) da riva, con numero massimo di 2 canne senza mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm;

b) da natante, con lenze fisse quali canne da bolentino, con mulinello da bolentino, bolentini, guadini e correntine, a non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell'Oro, in numero massimo di 1 attrezzo a persona;

c) da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento spostamento a remi del natante, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell'Oro, in numero massimo di 1 attrezzo a persona;

d) con 1 solo palangaro a natante, avente un numero massimo di 100 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondità non inferiore a 40 metri da Punta Chiappa a «Casa del Sindaco» e ad una profondità non inferiore a 50 m da «Casa del Sindaco» a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell'Oro;

e) da natante a motore, in navigazione, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, nei due settori compresi tra Punta Chiappa e S. Fruttuoso e tra S. Fruttuoso e Punta del Faro di Portofino;

6. Nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione di cui ai precedenti articoli 13 e 14, dovrà essere calato un'ora dopo il tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.

7. Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure alla data di istituzione dell'area marina protetta «Portofino», previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi:

a) da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm e lenze per cefalopodi;

b) da natante, con bolentino, guadino e canna da bolentino, con mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm in numero massimo di 1 attrezzo a persona;

c) da natante, con correntine a non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;

d) da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento spostamento a remi del natante;

e) con 1 solo palangaro a natante avente un numero massimo di 100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm. In corrispondenza dei tratti di costa da punta del Faro a Punta Olivetta e da Punta Chiappa sino all'inizio del canale di transito di Porto Pidocchio il palangaro dovrà essere calato ad una profondità non inferiore a 40 metri;

f) mediante non più di n. 5 nattelli di superficie, con non più di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;

g) da natante a motore, in navigazione, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.

8. Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita ai soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi:

a) da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm;

b) da natante, con bolentino e canna da bolentino, con mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm, in numero massimo di 1 attrezzo a persona.

9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla pesca sportiva nelle zone B e C ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, l'Ente gestore rilascia un massimo di 120 autorizzazioni, contestualmente operative, per la pesca con palangari, traina e nattelli, di cui 80 nominali e 40 alle associazioni di categoria.

10. È vietato l'uso di esche e di sistemi di pesca cha consentano la cattura di esemplari di cernia di qualsiasi specie e misura, al fine di permettere il ripopolamento naturale dell'area protetta. La cattura accidentale di esemplari di cernia dovrà essere segnalata tempestivamente all'Ente gestore.

11. La quantità del prodotto pescato non può superare i 3 chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

12. Il pescatore sportivo autorizzato alla pesca con palangari è tenuto a contrassegnare con opportuna targhetta identificativa rilasciata dall'Ente gestore il galleggiante dell'attrezzo di pesca, pena la rimozione ed il sequestro di ogni attrezzo non contrassegnato ad opera delle autorità competenti.

13. Il pescatore sportivo autorizzato all'attività di pesca con palangari, trama e nattelli, è tenuto alla compilazione del registro delle uscite di pesca sportiva, vidimato dall'Ente gestore, riportando la data, le ore di pesca, le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato a fine pesca, esibito a richiesta all'Ente gestore e consegnato al medesimo Ente alla scadenza dell'autorizzazione.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 28.

15. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche.

16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 21.

Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta è vietata la pesca a strascico e con reti derivanti.

2. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca professionale.

3. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure nonché alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Nella zona B la piccola pesca artigianale è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:

a) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa;

b) con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondità non inferiore a 40 metri da Punta Chiappa a «Casa del Sindaco» e ad una profondità non inferiore a 50 m da «Casa del Sindaco» a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell'Oro.

5. Nella zona C la piccola pesca professionale è consentita con i seguenti attrezzi e modalità:

a) rete da posta fissa;

b) con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 m dalla costa;

c) mediante «Tonnarella» e «Mugginara», nel periodo marzo - ottobre, nei siti tradizionali in prossimità di Porto Pidocchio;

d) nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione di cui ai precedenti articoli 13 e 14, dovrà essere calato un'ora dopo il tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.

6. Nelle zone B e C è inoltre consentita l'attività professionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta), previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore, con i modi e i tempi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, riservata ai pescatori professionisti in possesso di specifica licenza, che abbiano già svolto tale attività di pesca, autorizzata dal medesimo Ministero delle politiche agricole e forestali prima della data 31 dicembre 2004.

7. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pesca professionale deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.

9. I soggetti legittimati alle attività di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche.

11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 22.

Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pescaturismo.

2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca professionale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.

3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

4. I soggetti legittimati alle attività di pescaturismo sono tenuti a fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

5. L'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, definisce le misure per lo svolgimento e la promozione delle attività di pescaturismo così come definite dalla normativa vigente.

6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA «PORTOFINO»

Art. 23.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto di istituzione dell'area marina protetta «Portofino».

2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.

3. li titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Art. 24.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. II rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.

4. La domanda di autorizzazione deve precisare:

a) le generalità del richiedente;

b) l'oggetto;

c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;

d) il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;

e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.

5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta «Portofino».

6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni dei presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Art. 25.

Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 26.

Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 24 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. 24 e dei criteri di cui al successivo art. 27.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali), l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 27.

Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nel medesimo comune, coerentemente con il decreto istitutivo dell'area marina protetta e con i principi scaturenti dalla legge n. 394/91.

5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

6. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.

7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;

b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dai decreto istitutivo e dal presente Regolamento;

c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

9. II provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 28.

Art. 28.

Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui ai successivi commi è stabilita dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al successivo comma 5.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali in zona B e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee nell'area marina protetta è disposto su base annuale e triennale. Il richiedente è tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo dei corrispettivo entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Qualora la richiesta sia presentata entro il 30 novembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento, il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione è stabilito in misura ridotta, secondo modalità definite annualmente dall'Ente gestore.

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.

9. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco- compatibilità richiamati al precedente art. 16.

10. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con differenti modalità indicate dall'Ente gestore con successivo provvedimento.

11. L'Ente gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso dei marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Monitoraggio e aggiornamento

1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Art. 30.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 31.

Pubblicità

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'Area marina protetta, nonché nella presso le sedi legale ed amministrativa dell'Ente gestore.

2. L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'Area marina protetta.

3. L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e dei decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.

4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 32.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive mod ificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e dei direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.

5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.

08A05475

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA E DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Relazione illustrativa al conto finanziario dell'anno 2007.

PREMESSA

Il Conto finanziario 2007 del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 6 e seguenti del Regolamento di autonomia finanziaria approvato con decreto 28 marzo 2003, illustra a consuntivo i dati della gestione del bilancio di previsione approvato con decreto del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa il 23 febbraio 2007 a seguito del ricorso all'esercizio provvisorio di due mesi per difficoltà interpretative poste dall'art. 20 del decreto-legge n. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il decreto espone per l'entrata e per le spese il complesso delle previsioni iniziali e delle variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario che hanno determinato le previsioni definitive 2007, nonché le entrate accertate riscosse e rimaste da riscuotere e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare per l'esercizio di riferimento. Inoltre, con evidenze separate, la gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti.

RISULTANZE GESTIONALI

Si procede ora ad analizzare brevemente le più significative risultanze contabili esposte nel conto finanziario elaborato da quest'ufficio centrale di bilancio e ragioneria ai sensi dell'art. 9, primo comma, del citato regolamento.

ENTRATA

Le entrate previste inizialmente in € 197.743.000,00 hanno avuto, nel corso dell'esercizio un incremento pari a € 20.738.227,58 con una previsione definitiva di Euro 218.481.227,58.

Il fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR. iscritto al cap. 2170 del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 risulta di € 213.500.720,00 per effetto delle integrazioni pari a € 24.110.720,00.

Nel corso dell'esercizio, infatti, la previsione iniziale di € 189.390.000,00 ha subito con decreti ministeriali, variazioni per le spese di giustizia (€ 11.580.230,00), per le assunzioni in deroga (€ 2.504.214,00), per la stabilizzazione del personale a tempo determinato (€ 1.608.473,00), per l'applicazione di aumenti contrattuali (€ 1.417.803,00) e inoltre, con la legge 6 novembre 2007, n. 211 disposizioni per l'assestamento al bilancio dello Stato 2007 sono stati messi a disposizione € 7.000.000,00.

Quanto precede caratterizza il notevole avanzo di amministrazione generato in particolar modo dalle suddette variazioni di bilancio che sono state definite a chiusura dell'esercizio.

L'importo accertato di € 213.500.720,00 risulta riscosso per € 206.699.608,00 registrando un residuo attivo da riscuotere di € 6.801.112,00. Tenuto conto delle entrate eventuali accertate e riscosse per € 5.435.288,69 e dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2006 di € 6.882.993,81 complessivamente le entrate risultano accertate per € 218.936.008,69 e riscosse per € 212.134.896,69.

SPESA

Competenza

Il quadro complessivo dell'impiego delle risorse relativo al funzionamento dell'Istituto pone in risalto l'assoluta prevalenza delle competenze e degli oneri relativi al personale rispetto alle altre voci di spesa.

Le previsioni iniziali di spesa, nonché quelle definitive, sono complessivamente pari a quelle relative all'entrata per il principio del pareggio del bilancio. Le variazioni alle poste iniziali, riassunte nell'apposito allegato *c)*, sono costituite, oltre che dalle corrispondenti assegnazioni ai capitoli interessati dalle variazioni di entrata di cui si è già detto, da prelevamenti dal fondo di riserva per un importo complessivo di euro 17.403.455,97 da alcuni storni tra i vari capitoli di bilancio.

Le somme impegnate ammontano ad € 196.789.467,38 e risultano pagate per € 178.526.167,28 per cui rimangono da pagare € 18.971.940,56.

Il totale complessivo delle spese risulta coerente rispetto alle corrispondenti spese impegnate dell'anno precedente (€ 196.772.692,76).

Gli stanziamenti dei capitoli relativi ai consumi intermedi risultano completamente impegnati ed integralmente utilizzati per il pagamento di tale tipologia di spese.

Inoltre l'Amministrazione ha ottemperato alla disposizione contenuta nell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 233/2006 convertito nella legge 248/2006 versando alle entrate del bilancio dello Stato la riduzione dei costi dei consumi intermedi sul bilancio di previsione 2007 di € 1.610.784,11.

Residui

I residui provenienti dalla passata gestione ammontavano ad euro 12.026.316,80. Nel corso dell'esercizio sono state disimpegnate somme per euro 1.921.787,45 di cui € 276.039,85 si riferiscono ad impegni perenti eliminati dal bilancio ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento ed iscritti in apposito elenco allegato *d)*.

La parte rimanente è stata pagata per euro 8.925.730,81, per cui sono stati rinviati all'esercizio successivo euro 1.178.798,54.

Aggiungendo a detto importo quello dei residui provenienti dalla competenza (euro 18.971.940,56), si ha una somma complessiva di euro 20.150.739,10 che rappresenta la situazione complessiva dei residui passivi al 31 dicembre 2007. Una parte di essi, per un importo di euro 708.647,18 è costituita da somme conservate in bilancio in assenza di impegni, in applicazione delle vigenti norme di contabilità. Il capitolo interessato è quello concernente le spese per l'installazione e lo sviluppo del Sistema informatico (cap. 4250 - euro 708.647,18).

GESTIONE DI COMPETENZA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DI CASSA

La gestione dei flussi finanziari dell'anno 2007 presenta un avanzo di esercizio di euro 22.146.541,31 risultante dalla differenza fra le entrate accertate per euro 218.936.008,69 e gli impegni di spesa per euro 196.789.467,38.

Dalla situazione amministrativa emerge un avanzo di amministrazione di euro 30.242.682,08, come riportato nel relativo prospetto allegato *b)*, determinato come detto in precedenza dalle variazioni di bilancio concretizzatasi a fine esercizio.

Infine, la consistenza di cassa al 31 dicembre 2007 risulta commisurata a euro 43.597.309,18.

L'incremento della disponibilità è da ascrivere all'andamento verificatesi nel 2007 tra le riscossioni ed i pagamenti come risulta dall'allegato *a)*.

ALLEGATI

Al conto finanziario testè illustrato sono allegati, come previsto dall'art. 7 del regolamento di amministrazione e contabilità, i prospetti concernenti:

a) il risultato finanziario della gestione del bilancio;

b) il risultato amministrativo accertato alla chiusura dell'esercizio;

c) le variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso dell'anno;

d) l'elenco dei residui passivi perenti al 31 dicembre 2007.

Viene, altresì, allegata la situazione riepilogativa della consistenza dei beni mobili in uso al 31 dicembre 2007 presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

ALLEGATO *a)*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2007

MOVIMENTO DEL FONDO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE

FONDO ESISTENTE ALL'1.1.2007	+ 67.070.974,44
SOMME AFFLUITE IN TESORERIA	+ 211.002.085,21
SOMME RIMESSE ALLA BANCA D'ITALIA	- 191.552.263,44
FONDO ESISTENTE AL 31.12.2007	+ 86.520.796,21
SOMME ANCORA DA VERSARE ALLA BANCA D'ITALIA PER PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE SEZIONI DI TESORERIA FINO AL 31.12.2007 (Novembre e Dicembre)	- 45.763.516,16
SOMMA GIACENTE SUL C/C DI TESORERIA N. 22331	+ 40.757.280,05
SOMMA GIACENTE SUL C/C POSTALE N. 37142015 DA VERSARE SUL C/C DI TESORERIA	+ 2.835.029,13
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2007	**+ 43.592.309,18**

ALLEGATO *b)*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AD INIZIO ESERCIZIO		+ 18.609.310,58
RISCOSSIONI		
IN CONTO COMPETENZA	212.134.896,69	
IN CONTO RESIDUI	300.000,00	
		+ 212.434.896,69
PAGAMENTI		
IN CONTO COMPETENZA	178.526.167,28	
IN CONTO RESIDUI	8.925.730,81	
		- 187.451.898,09
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO		**+ 43.592.309,18**
RESIDUI ATTIVI		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	-	
DELL'ESERCIZIO	6.801.112,00	
		+ 6.801.112,00
RESIDUI PASSIVI		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	1.178.798,54	
DELL'ESERCIZIO	18.971.940,56	
		- 20.150.739,10
AVANZO(+) O DISAVANZO (-) DI AMMINISTRAZIONE		**+ 30.242.682,08**

ALLEGATO *c)*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2007

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

DATA D.S.G.	TIPO VARIAZ.	APP. CONS. PRESIDENZA	IMPORTO TOTALE
04.04.2007	Storno	05.04.2007	507.625,77
04.04.2007	Pr.fondo riserva	05.04.2007	25.903,50
04.04.2007	Pr.fondo riserva	05.04.2007	720,00
03.05.2007	Pr.fondo riserva	04.05.2007	1.004,48
14.06.2007	Pr.fondo riserva	15.06.2007	40.304,40
11.07.2007	Storno	12.07.2007	5.582.993,81
11.07.2007	Pr.fondo riserva	12.07.2007	3.326.046,58
12.09.2007	Storno	13.09.2007	5.105.394,00
12.09.2007	Pr.fondo riserva	13.09.2007	946.982,78
27.09.2007	Storno	28.09.2007	38.000,00
27.09.2007	Pr.fondo riserva	28.09.2007	6.036,77
09.10.2007	Pr.fondo riserva	10.10.2007	37.397,38
18.10.2007	Pr.fondo riserva	19.10.2007	1.662.165,54
07.11.2007	Storno	08.11.2007	2.504.214,00
07.11.2007	Pr.fondo riserva	07.11.2007	656.071,95
27.11.2007	Pr.fondo riserva	28.11.2007	652.268,47
06.12.2007	Storno	07.12.2007	7.000,00
06.12.2007	Pr.fondo riserva	07.12.2007	1.690,89
19.12.2007	Pr.fondo riserva	20.12.2007	10.046.863,23
19.12.2007	Storno	20.12.2007	4.192,00

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

CONTO FINANZIARIO 2007

ENTRATA

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme accertate (d)	Somme riscosse (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da riscuotere (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Maggiori/Minori accertamenti (g=c-d) (m) (p=g+m)
	TOTALE ENTRATE	cp	**197.743.000,00**	**20.738.227,58**	**218.481.227,58**	**218.936.008,69**	**212.134.896,69**	**6.801.112,00**	**454.781,11**
		rs	**300.000,00**				**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
							212.434.896,69	**6.801.112,00**	
1.1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	cp	**192.390.000,00**	**14.609.608,00**	**206.999.608,00**	**213.500.720,00**	**206.699.608,00**	**6.801.112,00**	**6.501.112,00**
		rs	**300.000,00**				**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
							206.999.608,00	**6.801.112,00**	
1101	Legge di Bilancio 2007	cp	189.390.000,00	9.504.214,00	198.894.214,00	205.395.326,00	198.594.214,00	6.801.112,00	6.501.112,00
		rs	300.000,00				300.000,00	0,00	
							198.894.214,00	6.801.112,00	
1102	Legge Finanziaria 2006 -Art 1- Comma34	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00					0,00	0,00
							0,00	0,00	
1103	Leggi Finanziarie 2006 e 2007 Legge 4 agosto 2006 n. 248	cp	3.000.000,00	5.105.394,00	8.105.394,00	8.105.394,00	8.105.394,00	0,00	0,00
		rs	0,00					0,00	0,00
							8.105.394,00	0,00	
1.2	ENTRATE EVENTUALI	cp	**4.053.000,00**	**545.625,77**	**4.598.625,77**	**5.435.288,69**	**5.435.288,69**	**0,00**	**836.662,92**
		rs	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							5.435.288,69	**0,00**	
1201	Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali, ecc	cp	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.935.987,01	2.935.987,01	0,00	435.987,01
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							2.935.987,01	0,00	
1202	Entrate eventuali e diverse	cp	1.553.000,00	545.625,77	2.098.625,77	2.499.301,68	2.499.301,68	0,00	400.675,91
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							2.499.301,68	0,00	
1.3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	cp	**1.300.000,00**	**5.582.993,81**	**6.882.993,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.882.993,81**
1301	Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	cp	1.300.000,00	5.582.993,81	6.882.993,81	0,00	0,00	0,00	-6.882.993,81

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
	TOTALE COMPLESSIVO	cp	**197.743.000,00**	**20.738.227,58**	**218.481.227,58**	**196.789.467,38**	**178.526.167,28**	**18.971.940,56**	**20.983.109,74**
		rs	**12.026.316,80**				**8.925.730,81**	**1.178.798,54**	**1.921.787,45**
							187.451.898,09	**20.150.739,10**	**22.904.897,19**
1.	**SEGRETARIO GENERALE**	cp	**173.592.171,10**	**16.913.195,52**	**190.505.366,62**	**172.536.641,26**	**157.473.791,75**	**15.771.494,88**	**17.260.069,99**
		rs	**8.830.116,03**				**6.232.453,74**	**820.749,58**	**1.776.912,71**
							163.706.245,49	**16.592.244,46**	**19.036.982,70**
1.1	**SPESE CORRENTI**	cp	**172.102.171,10**	**13.113.195,52**	**185.215.366,62**	**167.988.402,47**	**156.144.929,47**	**11.843.471,19**	**17.226.955,96**
		rs	**7.935.383,76**				**5.718.168,17**	**782.624,00**	**1.434.591,59**
							161.863.097,64	**12.626.095,19**	**18.661.547,55**
1.1.1.0	**FUNZIONAMENTO**	cp	**166.269.339,78**	**9.743.183,70**	**176.012.523,48**	**166.275.078,15**	**154.434.809,44**	**11.840.266,90**	**9.737.437,14**
		rs	**7.935.383,76**				**5.718.168,17**	**782.624,00**	**1.434.591,59**
							160.152.977,61	**12.622.890,90**	**11.172.028,73**
	Personale	cp	**155.903.087,97**	**6.751.514,36**	**162.654.602,33**	**154.143.510,26**	**145.802.878,27**	**8.340.631,99**	**8.511.092,07**
		rs	**4.615.544,94**				**3.056.717,49**	**218.956,97**	**1.339.870,48**
							148.859.595,76	**8.559.588,96**	**9.850.962,55**
1250	Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.	cp	506.663,00	80.000,00	586.663,00	580.491,31	580.491,31	0,00	6.171,69
		rs	427,27				0,00	427,27	0,00
							580.491,31	427,27	6.171,69
1251	Spese per i gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. .	cp	531.720,86	55.000,00	586.720,86	579.006,00	502.894,80	76.111,20	7.714,86
		rs	51.187,68				51.187,68	0,00	0,00
							554.082,48	76.111,20	7.714,86
1252	Spese per missioni ai componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.	cp	153.583,37	0,00	153.583,37	153.583,37	105.878,01	47.705,36	0,00
		rs	72.738,92				42.803,31	29.935,61	0,00
							148.681,32	77.640,97	0,00

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
1253	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura del consiglio di stato e dei TT.AA.RR. Al netto IRAP e oneri sociali a carico dell'amm.ne	cp	74.036.024,06	139.000,00	74.175.024,06	70.506.111,44	70.506.111,44	0,00	3.668.912,62
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							70.506.111,44	0,00	3.668.912,62
1254	Compensi per lavoro straordinario al personale di magistratura del Segretariato Gen del Consiglio di Presidenza giustizia amministrativa e dell'USAI	cp	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	150.615,82	47.384,18	0,00
		rs	27.386,16				23.783,61	3.602,55	0,00
							174.399,43	50.986,73	0,00
1255	Spese per missioni e trasferimenti sul territorio nazionale del personale di magistratura.	cp	189.236,65	0,00	189.236,65	189.236,65	154.473,38	34.763,27	0,00
		rs	58.239,92				58.208,58	31,34	0,00
							212.681,96	34.794,61	0,00
1256	Spese per missioni all'estero del personale di magistratura.	cp	25.186,78	0,00	25.186,78	25.186,78	12.129,40	13.057,38	0,00
		rs	22.231,85				11.191,90	11.039,95	0,00
							23.321,30	24.097,33	0,00
1257	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale di magistratura.	cp	240.025,00	0,00	240.025,00	240.025,00	107.517,14	132.507,86	0,00
		rs	77.697,76				61.736,47	15.961,29	0,00
							169.253,61	148.469,15	0,00
1258	Stipendi ed altri assegni al personale amministrativo al netto Irap e oneri sociali a carico dell'amministrazione.	cp	26.678.760,23	2.000.000,00	28.678.760,23	26.108.489,16	26.108.489,16	0,00	2.570.271,07
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							26.108.489,16	0,00	2.570.271,07
1260	Compensi per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigenziale	cp	1.066.291,30	0,00	1.066.291,30	1.066.291,30	833.607,39	232.683,91	0,00
		rs	169.126,56				127.652,81	41.473,75	0,00
							961.260,20	274.157,66	0,00
1261	Compensi per lavoro straordinario al personale amministrativo che collabora con l'Ufficio del Segretariato Generale, il Consiglio di Presidenza e l'USAI	cp	99.798,12	0,00	99.798,12	99.798,12	94.218,89	5.579,23	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							94.218,89	5.579,23	0,00
1262	Fondo unico di amministrazione per il miglioramento della efficacia dei servizi Istituzionali	cp	3.576.034,11	0,00	3.576.034,11	3.576.034,11	735.324,68	2.840.709,43	0,00
		rs	2.904.532,28				1.670.587,25	7.521,67	1.226.423,36
							2.405.911,93	2.848.231,10	1.226.423,36
1263	Spese per missioni e trasferimenti sul territorio nazionale del personale amministrativo.	cp	152.986,35	0,00	152.986,35	152.986,35	75.964,99	77.021,36	0,00
		rs	124.469,90				67.981,75	56.488,15	0,00
							143.946,74	133.509,51	0,00
1264	Spese per missioni all'estero del personale amministrativo	cp	4.197,80	0,00	4.197,80	0,00	0,00	0,00	4.197,80
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	4.197,80

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
1265	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale amministrativo.	cp	856.274,10	0,00	856.274,10	856.274,10	720.988,92	135.285,18	0,00
		rs	43.803,78				0,00	43.803,78	0,00
							720.988,92	179.088,96	0,00
1266	Rimborso alle amministrazioni di provenienza degli assegni fissi e competenze accessorie corrisposte al personale in posizione di comando oneri personale comandato.	cp	4.369.462,55	1.960.000,00	6.329.462,55	6.315.190,94	2.360.465,87	3.954.725,07	14.271,61
		rs	909.446,28				904.144,30	5.301,98	0,00
							3.264.610,17	3.960.027,05	14.271,61
1267	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	cp	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	18.263,00	21.737,00	0,00
		rs	22.898,00				22.898,00	0,00	0,00
							41.161,00	21.737,00	0,00
1268	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.	cp	9.061.253,00	139.315,00	9.200.568,00	8.797.521,74	8.629.483,93	168.037,81	403.046,26
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							8.629.483,93	168.037,81	403.046,26
1269	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.	cp	31.546.963,72	489.733,20	32.036.696,92	30.646.541,56	30.214.205,27	432.336,29	1.390.155,36
		rs	145,47				17,30	128,17	0,00
							30.214.222,57	432.464,46	1.390.155,36
1270	Spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori delle amministrazioni.	cp	50.000,00	16.000,00	66.000,00	65.385,36	55.295,66	10.089,70	614,64
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							55.295,66	10.089,70	614,64
1271	Equo indennizzo al personale civile per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	cp	0,00	38.626,21	38.626,21	37.756,33	37.756,33	0,00	869,88
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							37.756,33	0,00	869,88
1272	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi.	cp	12.126,97	0,00	12.126,97	12.126,97	6.550,89	5.576,08	0,00
		rs	5.634,99				2.393,53	3.241,46	0,00
							8.944,42	8.817,54	0,00
1287	Quota parte del fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza spettante ai magistrati titolari degli incarichi	cp	1.375.000,00	611.892,39	1.986.892,39	1.849.527,93	1.744.345,93	105.182,00	137.364,46
		rs	73.504,04				12.131,00	0,00	61.373,04
							1.756.476,93	105.182,00	198.737,50
1288	Somme dovute a titolo di rimborso spese ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonche per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amm.va, affluite al relativo fondo perequativo e previdenziale e somme destinate ad iniziative assistenziali affluite al fondo medesimo.	cp	25.000,00	0,00	25.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	21.900,00
		rs	13.502,20				0,00	0,00	13.502,20
							3.100,00	0,00	35.402,20

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
1289	Quota parte del fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali, nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di Ppresidenza della Giustizia Amm.va, da ripartire tra tutto il personale di magistratura	cp	1.100.000,00	1.221.947,56	2.321.947,56	2.036.595,74	2.036.456,06	139,68	285.351,82
		rs	38.571,88				0,00	0,00	38.571,88
							2.036.456,06	139,68	323.923,70
1290	Spese per copertura assicurativa di personale dirigenziale.	cp	8.500,00	0,00	8.500,00	8.250,00	8.250,00	0,00	250,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							8.250,00	0,00	250,00
	Informatica	cp	**3.367.503,44**	**1.582.089,96**	**4.949.593,40**	**4.879.625,37**	**1.610.960,76**	**3.268.664,61**	**69.968,03**
		rs	**2.533.702,25**				**2.050.022,87**	**393.891,66**	**89.787,72**
							3.660.983,63	**3.662.556,27**	**159.755,75**
1273	Spese per la manutenzione e la gestione di sistemi informativi e per l'automazione degli uffici, nonché per l'acquisto di pubblicazioni on line	cp	3.359.166,35	1.582.089,96	4.941.256,31	4.875.952,51	1.607.919,96	3.268.032,55	65.303,80
		rs	2.527.680,17				2.048.980,81	388.911,66	89.787,70
							3.656.900,77	3.656.944,21	155.091,50
1301	Minute spese per materiale informatico ed eventuali riviste giuridiche informatiche di contenuto regionale	cp	3.672,87	0,00	3.672,87	3.672,86	3.040,80	632,06	0,01
		rs	1.042,08				1.042,06	-0,00	0,02
							4.082,86	632,06	0,03
1310	Spese per la formazione degli operatori e utenti dei sistemi informativi	cp	4.664,22	0,00	4.664,22	0,00	0,00	0,00	4.664,22
		rs	4.980,00				0,00	4.980,00	0,00
							0,00	4.980,00	4.664,22
	Beni e servizi	cp	**6.998.748,37**	**1.409.579,38**	**8.408.327,75**	**7.251.942,52**	**7.020.970,41**	**230.970,30**	**1.156.377,04**
		rs	**786.136,57**				**611.427,81**	**169.775,37**	**4.933,39**
							7.632.398,22	**400.745,67**	**1.161.310,43**
1302	Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici -noleggio restauro mobili -noleggio macchine e impianti	cp	142.610,21	120.700,95	263.311,16	263.279,39	194.715,05	68.564,34	31,77
		rs	2.532,26				1.669,76	862,50	0,00
							196.384,81	69.426,84	31,77
1303	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali e per il pagamento della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	cp	503.476,92	228.937,23	732.414,15	600.623,38	597.850,61	2.770,96	131.782,58
		rs	92.260,35				92.260,35	0,00	0,00
							690.110,96	2.770,96	131.782,58
1304	Funzionamento e manutenzione della biblioteca- spese per acquisto di riviste giornali ed altre pubblicazioni	cp	39.509,66	0,00	39.509,66	34.383,50	33.423,50	960,00	5.126,16
		rs	2.878,56				2.878,56	0,00	0,00
							36.302,06	960,00	5.126,16

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
1305	Manutenzione riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali.manutenzione delle aree esterne	cp	937.497,25	957.099,32	1.894.596,57	1.168.227,94	1.166.166,94	2.061,00	726.368,63
		rs	600.815,52				453.552,90	147.262,60	0,02
							1.619.719,84	149.323,60	726.368,65
1306	Manutenzione noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	cp	78.348,62	-4.192,00	74.156,62	69.918,06	52.825,85	17.092,21	4.238,56
		rs	3.643,30				3.643,30	0,00	0,00
							56.469,15	17.092,21	4.238,56
1307	Spese postali e telegrafiche	cp	79.845,00	0,00	79.845,00	79.845,00	76.024,40	3.820,60	0,00
		rs	48,90				0,00	48,90	0,00
							76.024,40	3.869,50	0,00
1308	Spese in materia di sicurezza e prevenzione compresi i corsi di formazione	cp	1.865,69	1.394,40	3.260,09	3.093,77	974,24	2.119,53	166,32
		rs	185,92				185,92	0,00	0,00
							1.160,16	2.119,53	166,32
1309	Spese di copia stampa carta bollata registrazione pubblicità e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione	cp	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	500,00
1274	Fitto di locali ed oneri accessori.	cp	4.448.758,51	0,00	4.448.758,51	4.378.391,13	4.378.391,13	0,00	70.367,38
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							4.378.391,13	0,00	70.367,38
1291	Fitti figurativi relativi agli immobili di proprieta pubblica in uso gratuito all'amministrazione	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1275	Spese per l' attuazione di corsi di preparazione formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale di magistratura partecipazione alle spese per corsi indetti da enti istituti a amministrazioni varie	cp	27.985,31	0,00	27.985,31	7.050,48	7.050,48	0,00	20.934,83
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							7.050,48	0,00	20.934,83
1276	Spese per l' attuazione di corsi di preparazione formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale amministrativo partecipazione alle spese per corsi indetti da enti istituti a amministrazioni varie	cp	88.620,14	0,00	88.620,14	0,00	0,00	0,00	88.620,14
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	88.620,14
1277	Spese per organizzazione e partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali, nonché per ospitalita e rappresentanza nei confronti di delegazioni partecipanti ad incontri di studio, convegni e congressi	cp	17.766,16	20.000,00	37.766,16	37.761,36	34.602,76	3.158,60	4,80
		rs	4.437,70				4.437,70	0,00	0,00
							39.040,46	3.158,60	4,80

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
1278	Spese di funzionamento gettoni di presenza e compensi ai componenti e le inden. di missione ai membri di consigli, comitati e commissioni.	cp	23.321,09	0,00	23.321,09	23.321,09	11.621,16	11.699,93	0,00
		rs	25.678,69				23.711,19	1.967,50	0,00
							35.332,35	13.667,43	0,00
1279	Spese per studi, indagini e rilevazioni.	cp	28.451,73	0,00	28.451,73	0,00	0,00	0,00	28.451,73
		rs	7.824,21				7.358,13	385,87	80,21
							7.358,13	385,87	28.531,94
1280	Spese di rappresentanza.	cp	3.979,63	1.000,00	4.979,63	4.587,52	1.987,52	2.600,00	392,11
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							1.987,52	2.600,00	392,11
1292	Spese per copertura assicurativa di utenza esterna e visitatori.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1293	Spese per consulenze di esperti esterni	cp	275.644,09	0,00	275.644,09	197.328,69	114.365,09	82.963,60	78.315,40
		rs	45.831,16				21.730,00	19.248,00	4.853,16
							136.095,09	102.211,60	83.168,56
1294	Spese di trasporto mobili macchine impianti	cp	29.854,39	9.756,97	39.611,36	38.700,00	38.244,00	456,00	911,36
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							38.244,00	456,00	911,36
1295	Spese per servizi di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonche per lo smaltimento dei rifiuti speciali	cp	270.713,97	74.882,51	345.596,48	345.431,21	312.727,68	32.703,53	165,27
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							312.727,68	32.703,53	165,27
1.1.2	**ONERI COMUNI**	cp	**5.832.831,32**	**3.370.011,82**	**9.202.843,14**	**1.713.324,32**	**1.710.120,03**	**3.204,29**	**7.489.518,82**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1.710.120,03	**3.204,29**	**7.489.518,82**
1.1.2.1	**Risarcimenti giudiziari**	cp	**30.000,00**	**34.540,21**	**64.540,21**	**64.540,21**	**61.335,92**	**3.204,29**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							61.335,92	**3.204,29**	**0,00**
1281	Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale	cp	30.000,00	34.540,21	64.540,21	64.540,21	61.335,92	3.204,29	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							61.335,92	3.204,29	0,00
1282	Spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento a favore dei creditori dell'amministrazione	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
1.1.2.2	**Fondo di riserva**	cp	**5.802.831,32**	**3.335.471,61**	**9.138.302,93**	**1.648.784,11**	**1.648.784,11**	**0,00**	**7.489.518,82**
1283	Fondo di riserva.	cp	5.802.831,32	3.335.471,61	9.138.302,93	1.648.784,11	1.648.784,11	0,00	7.489.518,82
1.1.3	**INTERVENTI**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.3.1	**Assistenza e benessere del personale**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
1284	Spese per i servizi sociali.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	cp	**1.490.000,00**	**3.800.000,00**	**5.290.000,00**	**4.548.238,79**	**1.328.862,28**	**3.928.023,69**	**33.114,03**
		rs	**894.732,27**				**514.285,57**	**38.125,58**	**342.321,12**
							1.843.147,85	**3.966.149,27**	**375.435,15**
1.2.1	**INVESTIMENTI**	cp	**1.490.000,00**	**3.800.000,00**	**5.290.000,00**	**4.548.238,79**	**1.328.862,28**	**3.928.023,69**	**33.114,03**
		rs	**869.294,27**				**514.285,57**	**38.125,58**	**342.321,12**
							1.843.147,85	**3.966.149,27**	**375.435,15**
1.2.1.1	**Informatica di servizio**	cp	**1.400.000,00**	**3.800.000,00**	**5.200.000,00**	**4.460.560,82**	**1.273.408,31**	**3.895.799,69**	**30.792,00**
		rs	**869.294,27**				**496.291,46**	**30.681,69**	**342.321,12**
							1.769.699,77	**3.926.481,38**	**373.113,12**
4250	Spese per l'istallazione e lo sviluppo del sistema informativo	cp	1.400.000,00	3.800.000,00	5.200.000,00	4.460.560,82	1.273.408,31	3.895.799,69	30.792,00
		rs	869.294,27				496.291,46	30.681,69	342.321,12
							1.769.699,77	3.926.481,38	373.113,12
1.2.1.2	**Beni Mobili**								
4251	Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie	cp	90.000,00	0,00	90.000,00	87.677,97	55.453,97	32.224,00	2.322,03
		rs	25.438,00				17.994,11	7.443,89	0,00
							73.448,08	39.667,89	2.322,03

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp/rs	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
2.	SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	cp	**22.420.250,12**	**640.261,39**	**23.060.511,51**	**21.787.502,46**	**19.599.630,87**	**2.187.866,68**	**1.273.013,96**
		rs	**2.104.109,63**				**1.772.385,05**	**191.846,37**	**139.878,21**
							21.372.015,92	**2.379.713,05**	**1.412.892,17**
2.1	SPESE CORRENTI	cp	**21.810.250,12**	**640.261,39**	**22.450.511,51**	**21.410.731,31**	**19.384.097,56**	**2.026.628,84**	**1.039.785,11**
		rs	**1.882.067,14**				**1.589.949,56**	**170.430,72**	**121.686,86**
							20.974.047,12	**2.197.059,56**	**1.161.471,97**
2.1.1	FUNZIONAMENTO	cp	**21.810.250,12**	**640.261,39**	**22.450.511,51**	**21.410.731,31**	**19.384.097,56**	**2.026.628,84**	**1.039.785,11**
		rs	**1.882.067,14**				**1.589.949,56**	**170.430,72**	**121.686,86**
							20.974.047,12	**2.197.059,56**	**1.161.471,97**
	Informatica	cp	**25.850,96**	**119,52**	**25.970,48**	**25.177,12**	**19.937,22**	**5.239,90**	**793,36**
		rs	**8.151,60**				**8.151,60**	**0,00**	**0,00**
							28.088,82	**5.239,90**	**793,36**
2286	Minute spese per materiale informatico ed eventuali riviste giuridiche informatiche di contenuto regionale	cp	25.850,96	119,52	25.970,48	25.177,12	19.937,22	5.239,90	793,36
		rs	8.151,60				8.151,60	0,00	0,00
							28.088,82	5.239,90	793,36
	Beni e servizi	cp	**21.784.399,16**	**640.141,87**	**22.424.541,03**	**21.385.554,19**	**19.364.160,34**	**2.021.388,94**	**1.038.991,75**
		rs	**1.873.915,54**				**1.581.797,96**	**170.430,72**	**121.686,86**
							20.945.958,30	**2.191.819,66**	**1.160.678,61**
2287	Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici -noleggio restauro mobili -noleggio macchine e impianti	cp	757.469,01	0,00	757.469,01	681.474,03	535.983,57	145.490,46	75.994,98
		rs	155.841,02				142.387,66	9.912,40	3.540,96
							678.371,23	155.402,86	79.535,94
2288	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali e per il pagamento della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	cp	1.755.208,74	237.761,64	1.992.970,38	1.915.630,18	1.719.126,98	196.501,39	77.342,01
		rs	177.403,87				129.508,01	15.560,46	32.335,40
							1.848.634,99	212.061,85	109.677,41
2289	Funzionamento e manutenzione biblioteca. Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni.	cp	134.478,73	0,00	134.478,73	70.524,58	70.334,58	190,00	63.954,15
		rs	1.457,91				1.210,91	0,00	247,00
							71.545,49	190,00	64.201,15

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
2290	Spese per organizzazione e partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali, nonché per ospitalità e rappresentanza nei confronti di delegazioni partecipanti ad incontri di studio, convegni e congressi	cp	32.649,53	0,00	32.649,53	13.000,00	13.000,00	0,00	19.649,53
		rs	20.782,48				16.993,28	3.622,00	167,20
							29.993,28	3.622,00	19.816,73
2291	Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti adattamento e ripulitura dei locali manut. delle aree esterne.	cp	869.093,57	0,00	869.093,57	558.970,01	413.817,53	145.152,48	310.123,56
		rs	238.019,68				170.435,17	45.460,80	22.123,71
							584.252,70	190.613,28	332.247,27
2292	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.	cp	173.134,73	101.660,23	274.794,96	273.315,24	252.244,56	21.070,68	1.479,72
		rs	2.780,94				1.844,49	933,73	2,72
							254.089,05	22.004,41	1.482,44
2293	Spese postali e telegrafiche.	cp	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.096.520,00	663.503,79	433.016,21	3.480,00
		rs	267.240,94				267.218,54	0,00	22,40
							930.722,33	433.016,21	3.502,40
2294	Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.	cp	135.262,32	0,00	135.262,32	103.360,72	103.360,72	0,00	31.901,60
		rs	217,80				217,80	0,00	0,00
							103.578,52	0,00	31.901,60
2295	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione, pubblicità e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione.	cp	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	2.000,00
2296	Fitto di locali ed oneri accessori.	cp	14.127.921,23	0,00	14.127.921,23	13.915.857,55	13.251.812,60	664.041,85	212.066,78
		rs	616.920,42				474.396,65	82.380,06	60.143,71
							13.726.209,25	746.421,91	272.210,49
2300	Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'amministrazione	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
2297	Spese di giustizia a carico dell'erario e per notificazioni e comunicazioni.	cp	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	1.424.460,41	1.337.233,12	87.227,29	75.539,59
		rs	101.901,19				93.903,85	6.801,78	1.195,56
							1.431.136,97	94.029,07	76.735,15
2298	Spese in materia di sicurezza e prevenzione compresi i corsi di formazione.	cp	139.926,54	720,00	140.646,54	123.023,46	44.944,52	78.078,94	17.623,08
		rs	43.685,05				38.814,85	3.652,39	1.217,81
							83.759,37	81.731,33	18.840,89

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
2301	Spese di trasporto mobili macchine impianti	cp	144.590,76	0,00	144.590,76	113.591,15	64.318,75	49.272,40	30.999,61
		rs	27.919,25				26.727,16	1.192,09	0,00
							91.045,91	50.464,49	30.999,61
2302	Spese per servizi di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonche per lo smaltimento dei rifiuti speciali	cp	1.212.664,00	0,00	1.212.664,00	1.095.826,86	894.479,62	201.347,24	116.837,14
		rs	219.744,99				218.139,59	915,01	690,39
							1.112.619,21	202.262,25	117.527,53
2.1.2	**INTERVENTI**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
2.1.2.1	**Assistenza e benessere del personale**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
2299	Spese per i servisi sociali.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
2.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	cp	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**376.771,15**	**215.533,31**	**161.237,84**	**233.228,85**
		rs	**222.042,49**				**182.435,49**	**21.415,65**	**18.191,35**
							397.968,80	**182.653,49**	**251.420,20**
2.2.1	**INVESTIMENTI**	cp	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**376.771,15**	**215.533,31**	**161.237,84**	**233.228,85**
		rs	**222.042,49**				**182.435,49**	**21.415,65**	**18.191,35**
							397.968,80	**182.653,49**	**251.420,20**
2.2.1.1	**Beni mobili**	cp	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**	**376.771,15**	**215.533,31**	**161.237,84**	**233.228,85**
		rs	**222.042,49**				**182.435,49**	**21.415,65**	**18.191,35**
							397.968,80	**182.653,49**	**251.420,20**
5250	Spese per acquisto attrezzature ed apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie.	cp	610.000,00	0,00	610.000,00	376.771,15	215.533,31	161.237,84	233.228,85
		rs	222.042,49				182.435,49	21.415,65	18.191,35
							397.968,80	182.653,49	251.420,20

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
3.	**SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO**	cp	**1.730.578,78**	**3.184.770,67**	**4.915.349,45**	**2.465.323,66**	**1.452.744,66**	**1.012.579,00**	**2.450.025,79**
		rs	**1.092.091,14**				**920.892,02**	**166.202,59**	**4.996,53**
							2.373.636,68	**1.178.781,59**	**2.455.022,32**
3.1	**SPESE CORRENTI**	cp	**1.670.578,78**	**3.184.770,67**	**4.855.349,45**	**2.405.343,46**	**1.397.336,46**	**1.008.007,00**	**2.450.005,99**
		rs	**1.089.535,36**				**919.280,53**	**166.202,59**	**4.052,24**
							2.316.616,99	**1.174.209,59**	**2.454.058,23**
3.1.1	**FUNZIONAMENTO**	cp	**1.666.130,78**	**3.184.770,67**	**4.850.901,45**	**2.401.043,46**	**1.393.036,46**	**1.008.007,00**	**2.449.857,99**
		rs	**1.089.535,36**				**919.280,53**	**166.202,59**	**4.052,24**
							2.312.316,99	**1.174.209,59**	**2.453.910,23**
	Informatica	cp	**2.448,58**	**0,00**	**2.448,58**	**1.457,76**	**1.457,76**	**0,00**	**990,82**
		rs	**2.557,54**				**2.557,52**	**-0,00**	**0,02**
							4.015,28	**-0,00**	**990,84**
3300	Minute spese per materiale informatico ed eventuali riviste giuridiche informatiche di contenuto regionale.	cp	2.448,58	0,00	2.448,58	1.457,76	1.457,76	0,00	990,82
		rs	2.557,54				2.557,52	-0,00	0,02
							4.015,28	-0,00	990,84
	Beni e servizi	cp	**1.663.682,20**	**3.184.770,67**	**4.848.452,87**	**2.399.585,70**	**1.391.578,70**	**1.008.007,00**	**2.448.867,17**
		rs	**1.086.977,82**				**916.723,01**	**166.202,59**	**4.052,22**
							2.308.301,71	**1.174.209,59**	**2.452.919,39**
3301	Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici -noleggio restauro mobili -noleggio macchine e impianti	cp	95.073,48	107.770,63	202.844,11	202.716,44	152.080,06	50.636,38	127,67
		rs	3.151,00				3.151,00	0,00	0,00
							155.231,06	50.636,38	127,67
3302	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali eper il pagamento della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	cp	335.651,28	152.624,82	488.276,10	477.636,24	381.027,10	96.609,14	10.639,86
		rs	67.042,84				67.042,84	0,00	0,00
							448.069,94	96.609,14	10.639,86
3303	Funzionamento e manutenzione biblioteca -Spese per acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni	cp	26.339,77	0,00	26.339,77	15.118,40	12.932,00	2.186,40	11.221,37
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							12.932,00	2.186,40	11.221,37

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
3304	Spese per organizzazione e partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali, nonché per ospitalità e rappresentanza nei confronti di delegazioni partecipanti ad incontri di studio, convegni e congressi	cp	4.508,34	0,00	4.508,34	4.460,00	860,00	3.600,00	48,34
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							860,00	3.600,00	48,34
3305	Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti adattamento e ripulitura dei locali manut. delle aree esterne.	cp	624.998,17	2.875.182,24	3.500.180,41	1.095.782,49	420.363,21	675.419,28	2.404.397,92
		rs	925.562,74				776.631,50	148.931,24	0,00
							1.196.994,71	824.350,52	2.404.397,92
3306	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.	cp	42.639,76	0,00	42.639,76	33.024,91	33.024,91	0,00	9.614,85
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							33.024,91	0,00	9.614,85
3307	Spese postali e telegrafiche.	cp	116.229,75	0,00	116.229,75	104.795,76	40.088,52	64.707,24	11.433,99
		rs	80.976,46				59.859,47	17.271,35	3.845,64
							99.947,99	81.978,59	15.279,63
3309	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione, pubblicità e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione.	cp	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	400,00
3310	Fitto di locali ed oneri accessori.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
3311	Spese di giustizia a carico dell'erario e per notificazioni e comunicazioni.	cp	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	144.237,36	65.762,64	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							144.237,36	65.762,64	0,00
3312	Spese in materia di sicurezza prevenzione compresi i corsi di formazione.	cp	2.798,53	2.700,00	5.498,53	5.278,14	4.864,98	413,16	220,39
		rs	619,74				413,16	0,00	206,58
							5.278,14	413,16	426,97
3320	Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario	cp	4.664,22	0,00	4.664,22	4.221,00	4.221,00	0,00	443,22
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							4.221,00	0,00	443,22
3321	Spese di trasporto mobili macchine impianti	cp	19.902,92	6.504,64	26.407,56	26.088,00	19.212,00	6.876,00	319,56
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							19.212,00	6.876,00	319,56
3322	Spese per servizi di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali	cp	180.475,98	39.988,34	220.464,32	220.464,32	178.667,56	41.796,76	0,00
		rs	9.625,04				9.625,04	0,00	0,00
							188.292,60	41.796,76	0,00

cp = competenza - rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Conto Consuntivo 2007

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
		rs	(h)				(i)	(l=h-i-m)	(m)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
3.1.2	**INTERVENTI**	cp	**4.448,00**	**0,00**	**4.448,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**	**148,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							4.300,00	**0,00**	**148,00**
3.1.2.1	**Assistenza e benessere del personale**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
3313	Spese per i servizi sociali.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
3.1.2.2	**Contributi ad Enti**	cp	**4.448,00**	**0,00**	**4.448,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**	**148,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							4.300,00	**0,00**	**148,00**
3314	Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali.	cp	4.448,00	0,00	4.448,00	4.300,00	4.300,00	0,00	148,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							4.300,00	0,00	148,00
2.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	cp	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**59.980,20**	**55.408,20**	**4.572,00**	**19,80**
		rs	**2.555,78**				**1.611,49**	**0,00**	**944,29**
							57.019,69	**4.572,00**	**964,09**
2.2.1	**INVESTIMENTI**	cp	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**59.980,20**	**55.408,20**	**4.572,00**	**19,80**
		rs	**2.555,78**				**1.611,49**	**0,00**	**944,29**
							57.019,69	**4.572,00**	**964,09**
2.2.1.1	**Beni mobili**	cp	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**59.980,20**	**55.408,20**	**4.572,00**	**19,80**
		rs	**2.555,78**				**1.611,49**	**0,00**	**944,29**
							57.019,69	**4.572,00**	**964,09**
6250	Spese per acquisto attrezzature ed apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie.	cp	60.000,00	0,00	60.000,00	59.980,20	55.408,20	4.572,00	19,80
		rs	2.555,78				1.611,49	0,00	944,29
							57.019,69	4.572,00	964,09

cp = competenza - rs = residui

ALLEGATO d)

RG-11-SP-MR72 **IMPEGNI PERENTI**

0970-CONSIGLIO DI STATO
197-CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

CAP.	P.G.	EPR	ESERCIZIO	UFFICIO	NR GIUST	PROGR CI	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO	IMP. LETT.C	IMP. LETT. B
1273	01	2004	2004	197/0010/0001	0004072	001	EXPERT SYSTEM S.P.A. FORNITURA MOTORE DI RICERCA CONCETTUALE	data 27.08.2004 numero 0000063	47.520,00	0,00
			2004	197/0010/0001	0006504	001	ELETTRODATA SERVICE S.R.L. INTERVENTI TECNICO MANUTENTIVI FUORI GARAZIA	data 29.12.2004 numero 0000000	1.019,28	0,00
			2004	197/0010/0001	0006504	002	ELETTRODATA S.P.A. INTERVENTI TECNICO MANUTENTIVI SULLA PDL DELLA G.A.	data 29.12.2004 numero 0000000	192,72	0,00
								TOTALE PIANO	48.732,00	0,00
								TOTALE CAPITOLO	48.732,00	0,00
1279	01	2005	2005	197/0010/0001	0005874	001	BERNARDINI MARIA CHIARA REDAZIONE BIOGRAFIE	data 28.12.2005 numero 0000044	80,00	0,00
								TOTALE PIANO	80,00	0,00
								TOTALE CAPITOLO	80,00	0,00
2291	23	2005	2005	197/0010/0001	0002761	001	SICURLABOR S.R.L. TECNOLOGIE ED IMPIANTI PROGET.NE ESECUTIVA IMP. ELETTRICO SEDE (PROT. 901-11.4.05)	data 06.07.2005 numero 0000053	3.600,00	0,00
								TOTALE PIANO	3.600,00	0,00
								TOTALE CAPITOLO	3.600,00	0,00
4250	01	2001	2001	197/ /	0002521	001	UNISYS ITALIA SPA CONTRATTO POS. 13 (SW APPL.PERS.) SERVIZI COMPLEMENTARI	data 20.12.2001 numero 0000000	220.937,54	0,00

RG-11-SP-MR72

IMPEGNI PERENTI

0970-CONSIGLIO DI STATO
197-CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

CAP.	P.G.	EPR	ESERCIZIO	UFFICIO	NR GIUST	PROGR CI	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO	IMP. LETT.C	IMP. LETT. B
		2003	2005	197/0010/0001	0003862	001	ELETTRODATA S.P.A. ACQUISTO DI MATERIALE HW PER MAGISTRATI E TGRA DI BOLZANO	data 20.09.2005 numero 0000044	2.690,31	0,00
								TOTALE PIANO	223.627,85	0,00
								TOTALE CAPITOLO	223.627,85	0,00
								TOTALE RAGIONERIA	276.039,85	0,00

CONSISTENZA DEI BENI MOBILI IN USO AL 31 DICEMBRE 2007

CONSIGLIO DI STATO				
CATEGORIA	**CONSISTENZA 1.1.2007**	**AUMENTI 1.1.-31.12.2007**	**DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2007**	**CONSISTENZA 31.12.2007**
I	2.261.981,80	1.027.622,99	1.200.022,42	2.089.582,37
II	827.395,53	37.899,05	-	865.294,58
VI	2.511,12	-	2.511,12	-
TOTALE	3.091.888,45	1.065.522,04	1.202.533,54	2.954.876,95

Tribunali Amministrativi Regionali				
CATEGORIA	**CONSISTENZA 1.1.2007**	**AUMENTI 1.1.-31.12.2007**	**DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2007**	**CONSISTENZA 31.12.2007**
I	8.129.676,73	1.411.413,81	3.660.575,92	5.880.514,62
II	2.399.221,63	122.564,27	444.762,57	2.077.023,33
VI	79.017,91	-	31.017,91	48.000,00
TOTALE	10.607.916,27	1.533.978,08	4.136.356,40	8.005.537,95

NEL COMPLESSO CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.				
CATEGORIA	**CONSISTENZA 1.1.2007**	**AUMENTI 1.1.-31.12.2007**	**DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2007**	**CONSISTENZA 31.12.2007**
I	10.391.658,53	2.439.036,80	4.860.598,34	7.970.096,99
II	3.226.617,16	160.463,32	444.762,57	2.942.317,91
VI	81.529,03	-	33.529,03	48.000,00
TOTALE	13.699.804,72	2.599.500,12	5.338.889,94	10.960.414,90

08A05469

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 28 luglio 2008, recante: «Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 31 luglio 2008).

Il prospetto recante: «Fondo relativo ai rimborsi elettorali per la XV legislatura (anni 2006/2010)», riportato in calce alla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 6/2008, alla pagina 7 del sopraindicato supplemento ordinario, è sostituito dal seguente:

FONDO RELATIVO AI RIMBORSI ELETTORALI PER LA XV LEGISLATURA (anni 2006-2010)

Quadro riepilogativo delle erogazioni

Movimenti e partiti politici aventi titolo	Ripartizione quote annuali versate dal Ministero dell'Economia			
	% rimborso su Fondo annuo complessivo	*anno 2006*	*anno 2007*	*anno 2008*
DL. LA MARGHERITA	11,75832%	5.874.995,72	5.874.995,72	4.432.200,32
INSIEME CON L'UNIONE	3,35746%	1.677.538,95	1.677.538,95	1.265.564,95
L'UNIONE	0,74455%	372.013,72	372.013,72	280.653,71
DEMOCRATICI SINISTRA	18,77587%	9.381.282,59	9.381.282,59	7.077.404,94
RIFONDAZIONE COMUNISTA	7,98449%	3.989.416,15	3.989.416,15	3.009.685,86
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	1,88262%	940.641,56	940.641,56	709.636,57
ALLEANZA NAZIONALE	13,56499%	6.777.688,83	6.777.688,83	5.113.207,91
UDC	7,59065%	3.792.636,22	3.792.636,22	2.861.231,61
FORZA ITALIA	26,84520%	13.413.091,44	13.413.091,44	10.119.072,60
LEGA NORD	4,28227%	2.139.616,11	2.139.616,11	1.614.164,11
L'ULIVO	0,18980%	94.832,82	94.832,82	71.543,55
U.D.EUR POPOLARI	0,74767%	373.571,10	373.571,10	281.828,62
FORZA ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	0,03515%	17.564,02	17.564,02	13.250,61
VALLEE D'AOSTE	0,07203%	35.989,07	35.989,07	27.150,79
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE	0,09947%	49.698,33	49.698,33	37.493,29
L'UNIONE SVP	0,63416%	316.856,42	316.856,42	239.042,07
S V P	0,15334%	76.615,69	76.615,69	57.800,23
S V P	0,22268%	111.261,77	111.261,77	83.937,84
CASA DELLE LIBERTA'	0,56050%	280.051,66	280.051,66	211.275,91
CANDIDATURA INDIVIDUALE (Schedereit Georg)	0,05422%	27.089,08	27.089,08	20.436,48
LISTA CONSUMATORI	0,22751%	113.676,43	113.676,43	85.759,51
ASSOCIAZIONE ITALIANI SUD AMERICA	0,12257%	61.241,66	61.241,66	46.201,78
PER L'ITALIA NEL MONDO CON TREMAGLIA	0,07653%	38.240,21	38.240,21	28.849,09
UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI (*)	0,01794%	8.965,02	8.965,02	6.763,37
		49.964.574,57	**49.964.574,57**	**37.694.155,71**

(**) - Decaduto dal diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 157/1999:
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI - USEI

08A05678

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-181) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 8 0 4 *

€ 1,00